

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Francesca Familiari Giudice rel. dott.ssa Marzia Maffei Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

Sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. Affari Contenziosi proposto da:

/2024 del Ruolo Generale

	, nata a il L	C.F. n.
residente in	(CS) alla Via	, elettivamente
domiciliata in	alla v	, presso lo studio dell'avv.
	; che la rappresenta e difend	e;

Contro:

SPV s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.

NONCHE'

s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ex art. 624 c.p.c., del procedimento di esecuzione immobiliare n. Reg. Es. Imm., emessa dal giudice dell'esecuzione in data 28.5.2024.

OSSERVA E RILEVA

L'opponente, in sede di opposizione all'esecuzione, lamentava la carenza di legittimazione ad agire del creditore procedente, società cessionaria del credito, sull'assunto che mentre nella G.U. n. 52 del 7/05/2018, nella quale era stata data notizia della cessione, ex art. 58 TUB, era stato reso noto che "BANCA"

è stata incaricata da SPV s.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della legge 130...", l'azione esecutiva, intrapresa originariamente dalla cedente Banco, era stata proseguita in proprio da SPV s.r.l., contravvenendo alla normativa in materia che, secondo la lettura offerta dalla ricorrente, priverebbe le società cessionarie di crediti acquisiti in blocco del potere di agire in proprio per il loro recupero, imponendo loro, piuttosto, di servirsi di una società ad hoc, c.d. master servicer.

A fronte di tali motivi di opposizione, il giudice dell'esecuzione aveva motivato il rigetto della richiesta di sospensione, osservando, testualmente, che: (omissis)...l'opponente rileva che la procura conferita al legale sarebbe nulla in quanto proveniente da I SPV S.r.l. e non dal servicer Services Spa; rilevato che il motivo oltre che tardivo, appare del tutto infondato in quanto dagli atti risulta che atto per Notar dell'8.5.2018, SPV Srl provvedeva a nominare i procuratori speciali, fra i quali anche la Dott.ssa Quadro Direttivo della Services Spa, che a sua volta rilasciava procura alle liti all'avv. ritenuto, pertanto, che la richiesta di sospensione vada rigettata... (omissis).

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata reclamata, dunque, in quanto ritenuta non confacente rispetto alla specifica censura sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, avendo il giudice omesso di pronunciare, secondo le argomentazioni della reclamante, sull'invocato difetto di legittimazione ad agire di SPV s.r.l. e avendo fondato la decisione, piuttosto, sulla ritenuta validità della procura alle liti conferita al difensore di controparte, avv. , dunque su un motivo differente rispetto a quello posto a base dell'opposizione.

Si è costituita SPV s.r.l., chiedendo il rigetto del reclamo con ogni conseguente statuizione.

Ebbene, ritiene il tribunale che, sebbene dal tenore della procura alle liti rilasciata all'avv. (la sottoscritta Avv. quadro direttivo e dipendente della Services ScpA, facoltizzata in virtù di procura speciale rilasciata dal sig. 1 nato a in qualità di amministratore e legale rappresentante della srl, con sede in società a sua volta amministratore unico e rappresentante della SPV srl), si evince, effettivamente, che la stessa sia stata conferita non dal servicer) Services Scp bensì da SPV s.r.l., le argomentazioni poste a base della richiesta di sospensione dell'esecuzione siano, ad

ogni modo, del tutto infondate, non ravvisandosi alcuna norma di legge che faccia

divieto alle società cessionarie di crediti acquisiti in blocco, ex legge n. 130/99, di occuparsi in proprio delle attività di recupero dei crediti acquisiti. E del resto, una norma congegnata in tali termini si rivelerebbe in contrasto con l'art. 24 Cost., che garantisce a tutti il diritto di agire per la tutela dei propri diritti.

La *legitimatio ad causam*, invero, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendone di essere titolare, ex art. 81 c.p.c.

A voler ravvisare un obbligo di conferimento delle attività di riscossione ad apposite società di servicing derivante dalla norma dettata dall'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 12.12.2023¹, allegato dall'opponente, trattasi, in ogni caso, di obbligo derivante da una norma regolamentare (dunque subordinata alla norma di legge nella gerarchia delle fonti), che prevede, nell'ipotesi di violazione, la non iscrizione della società nell'elenco e non un difetto di legittimazione ad agire in executivis della medesima società veicolo (inconcepibile, si ribadisce, laddove si consideri che si tratta della parte sostanziale del processo, alla quale, in quanto tale, non può essere disconosciuto il diritto di agire, in proprio, per la tutela dei suoi interessi). La ratio della norma regolamentare di cui sopra è senza dubbio altra e diversa, essendo tesa, evidentemente, a garantire, attraverso il conferimento dell'attività di servicing a società che abbiano il recupero dei crediti quale specifico oggetto sociale, la piena efficienza ed efficacia delle procedure di recupero dei crediti acquisiti in blocco; tutto ciò, peraltro, nell'interesse non del debitore, ma dei sottoscrittori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei medesimi crediti, i quali, dunque, sono gli unici portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile alla piena efficienza ed efficacia delle attività di recupero, al fine di ottenere il rimborso delle somme corrispondenti al titolo acquistato (cfr., su analoghe questioni, Cass., ordinanza18 marzo 2024, n. 7243²).

¹ ai sensi del quale:

^{1.} Le società veicolo forniscono il nominativo del soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer all'atto in cui comunicano l'inizio della prima operazione di cartolarizzazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4; in mancanza, esse vengono iscritte nell'elenco con riserva e sono tenute a comunicare il nominativo del servicer entro quindici giorni dalla data di iscrizione nell'elenco. In caso di mancata comunicazione del nominativo entro il suindicato termine, la Banca d'Italia non conferma l'iscrizione della società nell'elenco.

^{2.} Per ciascuna operazione di cartolarizzazione, le società veicolo comunicano ogni nomina del servicer entro il termine di quindici giorni dalla data della stessa. In caso di mancata nomina del servicer, la Banca d'Italia cancella la società dall'elenco.

² Con l'ordinanza succitata la Corte, esaminando la specifica questione della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti (in conseguenza della quale non ha ravvisato alcuna invalidità degli atti di riscossione posti in essere), ha

In ragione delle predette argomentazioni, il reclamo è respinto.

Segue la condanna del reclamante alle spese nei confronti di controparte, liquidate secondo il valore minimo previsto dal d.m. 142/2022 per i procedimenti cautelari di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, non svolta in fase di reclamo e la previsione del pagamento a suo carico di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Conferma l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 28.05.2024, nel procedimento n. R.G. Esec. Imm.

Condanna alla rifusione, nei confronti di SPV s.r.l., delle spese della presente fase, liquidate in € 1.150,00, oltre spese in misura del 15% come per legge, Iva e Cpa se dovute.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co 1 quater, DPR 115/2002 per l'imposizione al reclamante dell'obbligo di pagamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e quant'altro di competenza.

Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.07.2024.

Il giudice rel. dott.ssa Francesca Familiari Viteritti Il presidente

dott.ssa Rosangela

avuto modo di rilevare, più in generale, che la normativa speciale del settore bancario e della cartolarizzazione dei crediti non ha alcuna valenza sul piano civilistico, ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali, cosicché non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva.